

Istituto superiore per la Ricerca e la
Protezione Ambientale



Ministero del Lavoro, Salute e
Politiche Sociali

In collaborazione con:

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

Ministero dello Sviluppo Economico

Istituto Superiore di Sanità

ESENZIONI

Luigia Scimonelli

Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali

Indice

1. Campo di applicazione
2. Esenzioni generali
3. Esenzioni parziali
4. Annex IV e V

Campo di applicazione

Articolo 2.1

1. Il presente regolamento non si applica:

a) alle sostanze radioattive,

ESENZIONI TOTALI

b) alle sostanze assoggettate a controllo doganale, purché non siano sottoposte ad alcun trattamento o ad alcuna trasformazione e che siano in deposito temporaneo o in zona franca o in deposito franco in vista di una riesportazione, oppure in transito;

c) alle sostanze intermedie non isolate;

d) al trasporto per ferrovia, su strada, per via navigabile interna, marittimo o aereo di sostanze pericolose in quanto tali e in quanto componenti di preparati.

Campo di applicazione

Articolo 2.2, 2.3

ESENZIONI TOTALI

2. I rifiuti quali definiti nella direttiva 2006/12/CE non sono considerati né sostanze, né preparati, né articoli
3. Gli Stati membri possono consentire esenzioni dal presente regolamento in casi specifici per alcune sostanze in quanto tali o in quanto componenti di preparati o articoli, se necessario nell'interesse della difesa.

Esenzioni parziali

Art 2.5

Le parti relative alla registrazione (titolo II), alle disposizioni per gli utilizzatori a valle (titolo V), alla valutazione (titolo VI) ed autorizzazione (titolo VII) non si applicano alle sostanze usate:

- in medicinali per uso umano o veterinario,
- in alimenti e alimenti per animali (anche se la sostanza è utilizzata come additivo, aromatizzante)



Si applicano:

titolo IV informazioni all'interno della catena di approvvigionamento

titolo VIII restrizioni

Esenzioni parziali

Articolo 2.6

Le disposizioni del titolo IV (informazioni lungo la catena d'approvvigionamento) non si applicano ai seguenti preparati allo stato finito destinati all'utilizzatore finale:

- in medicinali per uso umano o veterinario
- prodotti cosmetici
- dispositivi medici invasivi o usati a contatto diretto con il corpo umano
- alimenti e alimenti per animali (anche se additivi, aromatizzanti)



Esenzioni parziali

Articolo 2.8

Le sostanze intermedie isolate in sito e le sostanze intermedie isolate trasportate sono esentate dalle disposizioni:

a) del titolo II, capo 1, ad eccezione degli articoli 8 (comunicazione del rappresentante esclusivo) e 9 (notifica per PPORD) →

Esenzione per la registrazione completa, ma è richiesta la registrazione semplificata;

b) del titolo VII (autorizzazione)

Si applicano:

titolo IV informazioni all'interno della catena di approvvigionamento

titolo V utilizzatori a valle

Titolo VI valutazione

Titolo VIII restrizioni

Esenzioni generali

Articolo 2.9

Le disposizioni dei titoli II (Registrazione) e VI (valutazione) non si applicano ai polimeri.

Si applicano:

titolo IV informazioni all'interno della catena di approvvigionamento

titolo V utilizzatori a valle

Titolo VII autorizzazione

Titolo VIII restrizioni

Esenzioni parziali

Articolo 2.7

Sono esentate dalle disposizioni dei titoli II (registrazione), V (utilizzatori a valle) e VI (valutazione)

- le sostanze in allegato IV
- le sostanze in allegato V
- le sostanze reimportate
- le sostanze recuperate

Si applicano:

titolo IV informazioni all'interno della catena di approvvigionamento

titolo V II autorizzazione

Titolo VIII restrizioni

Sostanze reimportate

Articolo 2.7.c

Sono esentate dalle disposizioni dei titoli II (registrazione), V (utilizzatori a valle) e VI (valutazione):

c) le sostanze, in quanto tali o in quanto componenti di preparati, registrate a norma del titolo II, esportate a partire dalla Comunità da un attore della catena d'approvvigionamento e reimportate nella Comunità dallo stesso o da un altro attore della stessa catena d'approvvigionamento il quale dimostri quanto segue:

i) che la sostanza in corso di reimportazione è la stessa sostanza esportata;

ii) che gli sono state comunicate le informazioni a norma degli articoli 31 o 32 in relazione alla sostanza esportata.

Sostanze recuperate

Articolo 2.7.d

Sono esentate dalle disposizioni dei titoli II (registrazione), V (utilizzatori a valle) e VI (valutazione):

le sostanze, in quanto tali o in quanto componenti di preparati o contenute in articoli, registrate a norma del titolo II, recuperate nella Comunità se:

- i) la sostanza risultante dal processo di recupero è la stessa sostanza registrata a norma del titolo II; e
- ii) le informazioni prescritte dagli articoli 31 o 32 in merito alla sostanza registrata a norma del titolo II sono disponibili nello stabilimento che effettua il recupero.

Perchè alcune sostanze sono in allegato IV ?

Perchè la disponibilità di dati su tali sostanze è sufficiente per considerarle in grado di comportare un rischio minimo a causa delle loro proprietà intrinseche.

Perchè alcune sostanze sono in allegato V ?

Perchè la registrazione è considerata non opportuna o non necessaria per tali sostanze e la loro esenzione da detti titoli non pregiudica gli obiettivi perseguiti dal regolamento REACH


Annex IV e V Regolamento 987/2008

REGOLAMENTO (CE) N. 987/2008 DELLA COMMISSIONE dell'8 ottobre 2008 che modifica gli allegati IV e V del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH)

Entrato in vigore il 12 ottobre 2008

Modifiche effettuate in allegato IV

tre gas nobili (l'elio, il neon e lo xenon) dall'annex V.



Calcare

(già esente come minerale in annex V)

oli, grassi, cere, acidi grassi e i relativi sali cancellati in quanto non tutte le sostanze in questione soddisfano i criteri di inclusione nell'allegato IV ed è stato più coerente includerle in una voce generica nell'allegato V, usando una formulazione che limiti l'esenzione a sostanze con un profilo di rischio inferiore.

Modifiche effettuate in allegato V

voce generica per oli, grassi, cere animali e vegetali, acidi grassi e i relativi Sali.

▣▣ trasferimento

annex V

New entry ▣▣

magnesia

Sostanze (es glicerolo), che sono ottenuti da fonti naturali, che non sono chimicamente modificati e che non possiedono proprietà pericolose oltre l'infiammabilità e la possibilità di provocare irritazione della cute e degli occhi

New entry

compost e biogas

New entry ▣▣

determinati tipi di vetro e fritte ceramiche che non soddisfano i criteri di classificazione di cui alla direttiva 67/548/CEE e che, inoltre, non possiedono componenti pericolosi al di sopra dei limiti specifici di concentrazione

La formulazione limita l'esenzione a sostanze con un profilo di rischio inferiore.

Annex IV

Adobe Reader - [all IV a V 987,2006.pdf]

File Edit View Document Tools Window Help

Save a Copy Search Select 100% Help

PDF eBook Read One Page

L 26034 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea 4.10.2008

ALLEGATO I

ALLEGATO IV

ESENZIONI DELL'OBBLIGO DI REGISTRAZIONE A NORMA DELL'ARTICOLO 2, PARAGRAFO 7, LETTERA a)

Il nome	Numero	IN CAS
200461-7 Diglicolo $C_{12}H_{22}O_{11}$	50-76-4	
200466-2 Acido acetico $C_2H_4O_2$	50-01-7	
200475-1 Glucosio $C_6H_{12}O_6$	50-99-7	
200515-3 Fruttosio $C_6H_{12}O_6$	57-48-7	
200544-2 Urea $C_2H_4N_2O$	50-07-1	
200554-9 Saccarosio puro $C_{12}H_{22}O_{11}$	57-50-1	
200403-4 Acido di tartarico $C_4H_6O_6$	50-03-7	
200416-4 Galattosio $C_6H_{12}O_6$	50-23-4	
200412-1 Dimetilossido C_2H_6NO	50-51-8	
200595-2 Lattosio $C_{12}H_{22}O_{11}$	43-42-3	
200711-8 Maltosio $C_{12}H_{22}O_{11}$	49-63-8	
201-771-8 Lattosio $C_{12}H_{22}O_{11}$	43-79-4	
204-044-4 Saccarosio di glucosio puro $C_{12}H_{22}O_{11}$	123-54-4	
204-076-9 Biossido di carbonio CO_2	124-38-9	
205-278-9 Perossido di idrogeno H_2O_2	117-48-4	

Annex V

13 punti

1. Sostanze risultanti da una reazione chimica che si produca in connessione con l'esposizione di un'altra sostanza o di un altro articolo a fattori ambientali quali aria, umidità, organismi microbici o luce naturale.
2. Sostanze risultanti da una reazione chimica che si produca in connessione con l'immagazzinamento di un'altra sostanza, di un altro preparato o di un altro articolo.
3. Sostanze risultanti da una reazione chimica che si produca in conseguenza dell'uso finale di altre sostanze, altri preparati o altri articoli, e che non sono fabbricate, importate o immesse sul mercato.

Sostanze non intenzionali

allegato V

4. Sostanze che non sono esse stesse fabbricate, importate o immesse sul mercato e che risultano da una reazione chimica che ha luogo quando agiscono come:

a) agente stabilizzante, colorante, aromatizzante, antiossidante, riempitivo, solvente, eccipiente, tensioattivo, plastificante, inibitore di corrosione, antischiuma o de-schiumante, disperdente, inibitore di precipitazione, disseccante, legante, emulsionante, de-emulsionante, disidratante, agglomerante, promotore di adesione, modificatore di flusso, neutralizzatore del pH, sequestrante, coagulante, flocculante, ignifugo, lubrificante, chelante o reagente di controllo;

ovvero

b) sostanza destinata unicamente a conferire una caratteristica fisico-chimica specifica.

Sostanze non intenzionali

allegato V

5. Sottoprodotti, tranne se sono essi stessi importati o immessi sul mercato.
6. Idrati di una sostanza o ioni idratati, formati dall'associazione di una sostanza con l'acqua, a condizione che tale sostanza sia stata registrata dal fabbricante o dall'importatore sulla base di questa esenzione.

Sostanze non intenzionali

allegato V

7. Le seguenti sostanze presenti in natura, se non sono chimicamente modificate: *minerali, minerali metallici, concentrati di minerali metallici, gas naturale greggio e lavorato, petrolio greggio, carbone.*

8. Sostanze presenti in natura diverse da quelle elencate al punto 7 se non sono chimicamente modificate, tranne se classificate pericolose o tranne se sono sostanze PBT o vPvB o tranne se sono state individuate a norma dell'articolo 59, paragrafo 1, almeno due anni prima come sostanze che danno adito a un livello di preoccupazione equivalente di cui all'articolo 57, lettera f).

Sostanze in natura

allegato V

9. Le seguenti sostanze ottenute da fonti naturali, se non sono modificate chimicamente, tranne se classificate pericolose con l'eccezione di quelle infiammabili [R10], irritanti per la cute [R38] o irritanti per gli occhi [R36] o tranne se sono PBT o vPvB o tranne se sono state individuate a norma dell'articolo 59, paragrafo 1, almeno due anni prima come sostanze che danno adito a un livello di preoccupazione equivalente di cui all'articolo 57, lettera f): *grassi vegetali, oli vegetali, cere vegetali; grassi animali, oli animali, cere animali; acidi grassi da C6 a C24 e i rispettivi sali di potassio, sodio, calcio e magnesio; glicerolo.*

Sostanze da fonte naturale

allegato V

10. Le seguenti sostanze, se non sono chimicamente modificate:
gas di petrolio liquefatto, condensato di gas naturale, gas del processo e relativi componenti, coke, clinker/cemento, magnesia.

11. Le seguenti sostanze, tranne se classificate come pericolose e a condizione che non contengano determinati costituenti classificati pericolosi presenti in concentrazioni superiori ai limiti minimi di concentrazione generici o specifici, tranne quando dati scientifici sperimentali mostrano che i componenti in questione non sono disponibili per l'intero ciclo di vita della sostanza: fritte ceramiche e vetro.

12. Compost e biogas.

13. Idrogeno e ossigeno

Regolamento 987/2008 annex V: caso clinker di cemento

10. The following substances if they are not chemically modified: Liquefied petroleum gas, natural gas condensate, process gases and components thereof, coke, **cement clinker**, magnesia.

10. Le seguenti sostanze, se non sono chimicamente modificate: Gas di petrolio liquefatto, condensato di gas naturale, gas del processo e relativi componenti, coke, **clinker/cemento**, magnesia

!!!c'è ancora l'errore di traduzione!!!!
Clinker di cemento

Conclusione-cemento

Il Cemento è un preparato!! anche se “erroneamente” gli fu attribuito un n. EINECS!

Il costituente principale è il “clinker di cemento” che intesa come sostanza è esclusa (annex V)

Tutti gli altri costituenti, se non esentati e sopra 1t/a vanno registrati



CONCLUSIONE

Cio' che ~~non~~ è espressamente escluso si applica !

eventuali prescrizioni relative a titoli non espressamente esentati
restano impregiudicate